



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5839970

mailbox: del.perugia@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 73

DATA COMUNICATO 15/05/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 608

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 15 Maggio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PLAY OFF ALLIEVI PERUGIA

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **AD SETTEVALLI PILA** IN MERITO ALLA GARA PIEVESE – SETTEVALLI PILA DISPUTATASI A MOIANO IL 04.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 08.05.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE LILLI ALESSANDRO PER DIECI GIORNATE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15.05.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il reclamo deve ritenersi inammissibile in quanto la società ha depositato il relativo preannuncio in data 12.05.2025, ovverosia oltre il termine di due giorni rispetto alla pubblicazione della decisione previsto dall'art. 76 comma 2 della CGS.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 15 MAGGIO 2025.

Il Segretario
Roberto Ciurnella

Il Delegato Prov.le
Virgilio Ubaldi